

Imposte dirette

PLUSVALENZE da CESSIONI INFRAQUINQUENNALI

di Michele Di Maio

QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 [CFF @ 5167] «sono redditi diversi se non costitui-scono redditi di capitale owero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoro dipendente (...) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità

immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (...)».

Il successivo art. 68, D.P.R. 917/1986 [CFF © 5168] statuisce che tali plusvalenze «(...) sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo».

PLUSVALENZE da CESSIONI INFRAQUINQUENNALI – DIFFICOLTÀ OPERATIVE: le semplici regole illustrate nel quadro normativo non presentano particolari difficoltà di applicazione quando vengono correlate alla singola operazione di acquisto di un'unica unità immobiliare, ed alla successiva rivendita della stessa prima che sia trascorso il prescritto quinquennio.

Notevoli difficoltà possono riscontrarsi in casi più complessi, quando cioè si abbia la contemporanea presenza di un numero maggiore di unità immobiliari abbinata al sostenimento di consistenti spese sostenute per effettuare radicali trasformazioni degli stabili soggetti a compravendita.

Le citate difficoltà, in vero, non sempre vengono riconosciute come tali dalla prassi comune che, molto più semplicemente, le ignora ed adotta soluzioni semplicistiche che, però, sono in stridente contrasto con le realtà economiche sottostanti.

PRASSI: si ipotizzi, ad esempio, il caso di un privato che con un rogito del 15.6.2004 abbia acquistato una costruzione industriale in disuso per € 450.000, l'abbia sottoposta a radicali lavori di ristrutturazione, ottenendone otto unità immobiliari ad uso abitativo

contraddistinte <u>dai</u> <u>subalterni</u> progressivi da 1 ad 8, ed abbia provveduto a **vendere** le stesse nel corso degli anni tra il **2007** ed il **2009**.

In tali casi è prassi comunemente adottata quella di mettere a confronto la somma delle spese di acquisto e ristrutturazione con il totale degli incassi progressivamente formatosi con le vendite, così come succedutesi nel tempo, prendendo in considerazione solo quelle avvenute entro i cinque anni dalla stipula dell'originario atto di acquisto, ed iniziando ad evidenziare eventuali plusvalenze solo da quando il totale degli incassi realizzato inizia a superare l'importo complessivamente investimento per l'acquisto e le spese di ristrutturazione.

Operando in tal modo, ed ipotizzando il sostenimento di spese di ristrutturazione e la stipula di successivi separati atti di vendita, così come precedentemente riepilogati, vengono ad evidenziarsi plusvalenze tassabili, per complessivi € 261.480, solo in relazioni al sesto ed al settimo atto stipulato in quanto, da un lato, l'importo complessivamente ritratto dalle prime cinque vendite è inferiore al totale delle spese sostenute e, dall'altro, l'ottava vendita, essendo stata stipulata quando ormai è trascorso un quinquennio dall'originario acquisto,



ata o periodo	Operazione	Importi	
15.6.2004 Acqu	isto	450.000	
12.0.72	e di ristrutturazione	357.800	
/ W. K. E. T. E.	e di ristrutturazione	495.650	
	e di ristrutturazione	435,070	

Vendita		Prezzo di vendita	Plusvalenza dichiarat		
Atto	Data	Flezzo di Vendita			
1	12.3.2007	260.000			
ii	26.7.2007	310.000			
		570.000			
	1.2,2008	250.000			
		820.000			
IV	30.7.2008	300.000			
		1,120,000			
V	28.9.2008	320,000			
		1.440.000			
VI	7.11.2008	310.000	11.480		
		1.750.000			
VII	16.3.2009	250.000	250.000		
	### 1	2.000.000			
VIII	24.10,2009	240.000			
7 M () () () () () () () () () (TOTALI	2.240.000	261.480		

si ritiene **esclusa** da ogni **tassazione**, il tutto come dai prospetti sopra riportati.

OSSERVAZIONI: il descritto comportamento non può ritenersi corretto in quanto non tiene conto della realtà dei fatti che si vorrebbero rappresentare e,

pertanto, potrebbe dar luogo a **rilievi** da parte degli Uffici finanziari.

Infatti, se appare eccessiva la tesi che vede in tali **operazioni** l'esercizio di **attività d'impresa**, con consequenziali **determinazione** di un **reddito d'impresa** ed **applicabilità** dell'Iva (R.M. 7.8.2002, n. 273/E) è



DETERMINAZIONE delle PLUSVALENZE										
Dati catastali			Costi storici rivalutati		Vendita		Prezzo	Plusvalenza		
Sub.	Cat.	Consistenza	Rendita	2007	2008	2009	Atto	Data	di vendita	, idavaiciiro
1	A/2	6,5 vani	1.446,55	239.355,81	247.088,84	248.930,05	٦IV	30.07.2008	300.000	52.911,16
2	A/2	5,5 vani	1.224,25	202.572,57	209.117,22	210.675,48	VIII	24.10.2009	240,000	29.324,52
3	A/2	6,5 vani	1.486,30	245.933,11	253.878,63	255.770,45	li li	26.07,2007	310.000	64.066,89
4	A/2	5,5 vani	1.257,80	208.123,98	214.847,97	216.448,95	111	01.02.2008	250,000	35.152,03
5	A/2	6,5 vani	1:486,30	245.933,11	253,878,63	255.770,45	VI	07,11.2008	310.000	56.121,37
6	A/2	5,5 vani	1.257,80	208.123,98	214.847,97	216.448,95	VII	16.03.2009	250.000	33.551,05
7	A/2	6,5 vani	1.502,75	248.655,04	256.688,50	258.601,25	, v	28.09.2008	320.000	63.311,50
8	A/2	5,5 vani	1.272,10	210.490,15	217.290,59	218.909,77	ı	12,03,2007	260.000	49.509,85
			10.933,85	1.809.187,74	1.867,638,36	1.881.555,34	GE 1536		2.240.000	383.948,37

comunque innegabile che bisogna tener conto della particolare complessità dei comportamenti adottati, il tutto alla luce delle seguenti osservazioni.

In primo luogo, appare inequivocabile che il caso in esame meglio si approssima alla fattispecie della costruzione in economia di un bene immobile da destinare alla vendita e, pertanto, la data di partenza da cui far decorrere il quinquennio in cui si ha soggezione alla tassazione non può essere quella dell'acquisto del fabbricato da ristrutturare ma deve essere quella in cui, compiuti i lavori, il bene ha assunto le sue nuove caratteristiche che lo rendono appetibile al mercato.

Tale data, che ai fini fiscali deve comunque avere il carattere della certezza, ben può individuarsi in quella in cui si ha l'accatastamento dei beni ristrutturati secondo le caratteristiche catastali che verranno poi riportate nei singoli atti di cessione.

Secondo fatto di cui di deve tener conto è che sia l'originaria spesa per l'acquisto dell'immobile sia le successive spese di ristrutturazione sono state sostenute, in modo indifferenziato, per la realizzazione di tutte le unità immobiliari successivamente rivendute e, pertanto, le eventuali plusvalenze da cessione si evidenziano già dalla vendita della prima unità immobiliare quando il prezzo cui la stessa viene alienata risulta essere superiore alla quota delle spese sostenute ad essa imputabile.

L'attribuzione ad ogni singola unità immobiliare della quota spese ad essa teoricamente riferibile deve

essere fatta con **parametri** quanto più **oggettivi** possibili che, nel nostro caso, ben possono essere rappresentati dalle **rendite catastali** attribuite in sede di **accatastamento**.

Appare ovvio, infine, che si debba in qualche modo sterilizzare dagli effetti dell'inflazione la determinazione delle plusvalenze attraverso la rivalutazione dei costi di acquisto e ristrutturazione.

Sulla scorta delle precedenti osservazioni si ritiene che il **modo più corretto** da seguire sia articolato nelle seguenti **due fasi**.

Dapprima bisogna procedere alla **rivalutazione** agli **anni** per cui sono avvenute le **vendite** (dal **2007** al **2009**) di tutte le **spese** di **acquisto** e **ristrutturazione** sostenute negli **anni** dal **2004** al **2006**, avvalendosi dei coefficienti all'uopo predisposti dall'Istat.

L'utilizzo dei coefficienti Istat, peraltro chiaramente spiegato nel sito ufficiale di tale Ente, è molto semplice in quanto per rivalutare l'importo di un anno in relazione ad un qualsiasi anno successivo basta moltiplicare tale l'importo da rivalutare per il rapporto tra il coefficiente dell'anno cui si intende ottenere il valore ed il coefficiente dell'anno di partenza.

Il passo successivo porta alla determinazione delle plusvalenze legate ad ogni singola vendita attraverso il confronto tra i prezzi di vendita riportati nei vari contratti e le quote teoriche dei costi di acquisto e ristrutturazione imputabili alle specifiche unità immobiliari alienate, ovviamente rivalutati all'anno in cui le



vendite sono state effettuate.

I risultati di tali calcoli, così come riepilogati nella tabella a pag. prec., evidenziano una plusvalenza complessiva di € 383.948,37 frazionata su ogni singola alienazione, compresa quella del 24.10.2009 in quanto awenuta entro il quinquennio dall'avvenuta radicale trasformazione del bene immobile, completatasi solo nell'anno 2006, ed il consequenziale riaccatastamento dello stesso.

Tale sistema di calcolo, ovviamente, va applicato anche a quei casi, statisticamente più frequenti ed oggettivamente più semplici, in cui si abbia un acquisto di due o più unità immobiliari effettuato con un solo atto e con l'indicazione di un unico prezzo, e la successiva rivendita separata, in tempi diversi, delle singole unità immobiliari.

considerazioni conclusive: alla luce di quanto descritto appare evidente che la prassi più comunemente seguita, cioè quella di mettere a confronto la somma delle spese di acquisto e ristrutturazione con il totale degli incassi progressivamente formatosi con le vendite, può essere disconosciuta dagli Uffici finanziari che, in sede di controllo, hanno tutti gli strumenti per contestare al venditore il formarsi di plusvalenze da cessione su ogni singola vendita.

Gli eventuali avvisi di accertamento emessi sulla scorta della descritta procedura di calcolo, peraltro difficilmente contestabili, avrebbero il devastante effetto di far lievitare artificialmente la plusvalenza complessiva accertabile in quanto gli Uffici, ferme restando le plusvalenze dichiarate, andrebbero ad accertare ulteriori plusvalenze sugli atti di vendita più remoti, erroneamente ritenuti esclusi dalla formazione della plusvalenza e su quelli ritenuti esclusi perché stipulati oltre il quinquennio dall'acquisto originario ma entro cinque anni dall'avvenuta ristrutturazione e riaccatastamento.

